

CONSUMATORI

Le esenzioni e gli obblighi del canone Rai nella bolletta



Maurizio Di Rocco > pagine 2-3



FISCO & DIRITTI

Legge di Stabilità 2016

Chi deve pagare il canone Rai e chi resta esente

Per l'esonero dei 75enni il reddito sale a 8mila euro

IL QUESTO



So che di recente è stata modificata la normativa riguardante il pagamento del canone Rai, che, a quanto mi risulta, verrà imputato direttamente nella bolletta elettrica. Essendo titolare di un

vecchio abbonamento, ma non di un contratto di fornitura di energia, perché intestato a mia moglie, vorrei comprendere in che modo la nuova legge intende regolare le situazioni come la mia. Vi sarei grato, inoltre, se mi forniste qualche delucidazione in più sulle ipotesi di esenzione dal pagamento del canone, perché sia io che mia moglie abbiamo più di 75 anni.

S.B.-MONZA

A CURA DI
Maurizio Di Rocco

Il disegno di legge di Stabilità 2016, approvato dal Governo il 15 ottobre scorso e convertito il 28 dicembre nella legge

IN ASSENZA DI TELEVISORE

Chi non possiede alcun apparecchio dovrà inviare ogni anno un'autocertificazione all'agenzia delle Entrate (Sat)

CORTE DI GIUSTIZIA UE

Arrivo a destinazione con 14 ore di ritardo: la compagnia aerea deve pagare direttamente al soggetto che aveva acquistato i biglietti

208/2015, all'articolo 1, comma 152 e seguenti, prevede importanti novità circa il pagamento del canone Rai per uso privato. A partire dal 1° gennaio 2016, infatti, cambiano sia l'ammontare dell'imposta che la modalità del suo pagamento. Riepiloghiamo le caratteristiche essenziali del nuovo obbligo, rammentando che sono ancora da emanare le disposizioni attuative di quanto previsto dalla legge di Stabilità.

Scende l'importo

Quanto all'importo, pur continuando a gravare su tutti i detentori di apparecchi televisivi indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del loro utilizzo, è prevista una riduzione del canone da 113 a 100 euro.

L'addebito in bolletta

Quanto alle modalità di pagamento, invece, l'imposta verrà addebitata, in via presuntiva, a tutti quei contribuenti privati che siano intestatari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica, riferita all'immobile in cui ciascun soggetto ha fissato la propria residenza. L'imposta, quindi, viene addebitata direttamente nella bolletta elettrica, con una specifica e distinta voce, non soggetta ad Iva, che verrà suddivisa in dieci rate mensili. Limitatamente al 2016, stante il necessario adeguamento dei sistemi di fatturazione, il primo addebito del canone avverrà a partire dal 1° luglio, con la prima fattura elettrica che verrà emessa dai fornitori successivamente a tale data.

Come in precedenza, il pagamento del canone coprirà tutti i televisori posseduti dall'intestatario di questa utenza elettrica, nonché dai soggetti che appartengono alla stessa famiglia anagrafica, così come definita dall'articolo 4 del Dpr 233/1989, ovvero da coloro che risultano coabitare o risiedere con l'intestatario, essendo legati con quest'ultimo da vincoli di matrimonio, affinità, adozione o vincoli affettivi.

L'assenza di apparecchio

I cittadini che non detengono alcun apparecchio televisivo avranno modo di superare la presunzione di possesso, da cui deriva l'addebito del canone Rai in bolletta, presentando un'apposita autocertificazione allo «sportello abbonamenti tv» (Sat) dell'agenzia delle Entrate, con la quale si dichiara di non possedere alcun televisore. La dichiarazione dovrà essere compilata nei modi e nei termini che saranno definiti, nei prossimi mesi, con uno specifico provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate e avrà validità di un anno, così che dovrà essere rinnovata per ogni anno successivo. Sul punto è da ritenere che, con la stessa dichiarazione, sarà possibile regolarizzare anche quelle situazioni frequenti nei contratti di locazione per cui l'apparecchio televisivo è posseduto o detenuto da un affittuario, che non è anche intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica dell'immobile locato. In tutti i casi, l'eventuale dichiarazione mendace sarà sanzionata a norma di legge, con effetti anche penali, ai sensi dell'articolo 76 del Dpr n. 445/2000.

Non è più valida, invece, la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento.

L'esenzione dei 75enni

Con la nuova normativa rimane ferma l'esenzione dal pagamento per i soggetti aventi età pari o superiore ai 75 anni. Dal 2016 al 2018, tuttavia, la soglia del reddito minimo annuo che definisce il limite di esenzione è destinata a innalzarsi da 6.713,98 euro a 8.000 euro, con un prevedibile ampliamento della platea degli aventi diritto.

Anche per queste ipotesi, le modalità di fruizione dell'esenzione verranno stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, in accordo con il ministro dello Sviluppo Economico. Sarà, comunque, a disposizione delle imprese erogatrici di energia elettrica l'elenco dei soggetti esenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui sopra, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente unico Spa, ovvero presso la società del gruppo Gestore dei servizi energetici Gse Spa, cui è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese.

Da alcune settimane è attivo il numero verde 800.93.83.62, a cui ci si può rivolgere per avere informazioni gratuite sulle novità del canone tv a uso privato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fornitura; e pensare che la legge di Stabilità, che ha introdotto il "canone in bolletta", indicava il 14 febbraio come termine per l'arrivo del decreto contenente le «modalità per riversare al fisco il canone Rai pagato nella bolletta elettrica».

ATTENTI A...



IL DECRETO È GIÀ IN RITARDO

Il pagamento del canone Rai per il 2016 potrebbe essere foriero di numerosi problemi anche per le imprese fornitrici di energia elettrica, chiamate a fare da "esattori" per conto dello Stato.

Fermo restando che la nuova disciplina introduce una presunzione, per cui chi è intestatario di un contratto di fornitura elettrica per uso domestico è anche possessore di un apparecchio televisivo, l'applicazione pratica delle nuove norme risulta piuttosto difficile, dovendo essere predisposti i necessari sistemi informatici per l'emissione delle nuove fatture e per lo scambio di informazioni con le Entrate. Il tutto senza che ancora siano state chiarite molte criticità del nuovo sistema di pagamento, che vanno dalla questione dei mancati o ritardati pagamenti all'eventualità di un cambio di fornitore, alla riscossione nei confronti degli affittuari che non sono intestatari di contratti di

L'ESENZIONE



IL CASO

Vorrei sapere cosa accadrà da quest'anno agli ultra settantacinquenni con un reddito inferiore a 6.000 euro annui, che fino al 2015 erano esentati dal pagamento del canone tv. Potranno continuare a godere dell'esenzione? In caso positivo, cosa dovranno fare per evitare di vedersi conteggiate le prossime rate del canone sulle bollette della luce?

LA SOLUZIONE

È confermata l'esenzione dal pagamento del canone per i soggetti di età pari o superiore ai 75 anni con reddito inferiore a 6.713,98 euro annui. Dal 2016 al 2018, inoltre, la soglia reddituale minima è destinata a innalzarsi a 8.000 euro annui. È atteso un decreto con le modalità di comunicazione della condizione di esenzione alle Entrate.

LA SECONDA CASA



Sono proprietario di una casa in città, che è la mia residenza principale, e di una seconda casa in montagna. Per entrambe sono intestatario di un contratto di fornitura elettrica. Dal momento che il canone Rai verrà ora addebitato in bolletta, dovrò pagare un doppio canone per il secondo immobile che possiedo in montagna?

Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nella propria residenza o dimora da parte di coloro che appartengono a una stessa famiglia anagrafica, compresa quindi la seconda casa. Dunque, il pagamento del canone per l'immobile ove il contribuente ha fissato la propria residenza vale anche per tutte le sue altre abitazioni.

LE UTENZE SPECIALI



Sono titolare di un'attività commerciale per la quale pago da tempo il canone Rai. In base alle nuove normative, cambierà qualcosa per il mio abbonamento? Dovrò pagare anch'io il canone attraverso la bolletta di fornitura dell'energia elettrica?

La nuova normativa per le utenze a uso privato non comporta alcuna modifica alla disciplina degli abbonamenti speciali, le cui modalità di pagamento con bollettino restano invariate. Per gli intestatari di utenze elettriche non domestiche, quindi, non ci sarà addebito nella bolletta elettrica. L'unica novità consiste nell'abolizione della disdetta per suggellamento.

I CONIUGI



Due coniugi possiedono in comproprietà l'abitazione, con bolletta di energia elettrica intestata al marito, e una seconda casa, con utenza di energia intestata alla moglie. La domanda è: le tasse Tv che arriveranno con due distinte bollette di energia elettrica saranno entrambe da pagare, oppure qualcuna sarà esclusa dal pagamento?

Il canone non è dovuto per le seconde case, in quanto la legge prevede che esso sia da corrispondere una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a residenza o dimora dall'intestatario del contratto di fornitura elettrica e da coloro che appartengono alla stessa famiglia anagrafica. Poiché la moglie ha la stessa residenza del marito, a loro sarà imputato un unico canone.

I FIGLI



Ho recentemente acquistato un bilocale, che ho intenzione di ristrutturare e di cui ho fatto la voltura dell'energia elettrica a mio nome. Io abito ancora con i miei genitori. Devo pagare il canone per questo nuovo immobile?

Ho recentemente acquistato un bilocale, che ho intenzione di ristrutturare e di cui ho fatto la voltura dell'energia elettrica a mio nome. Io abito ancora con i miei genitori. Devo pagare il canone per questo nuovo immobile?



Sono affittuario e risiedo in un appartamento arredato, dove la tv appartiene al proprietario. Secondo la nuova normativa, dovrò pagare il canone Rai anche se non sono io il proprietario, né della casa, né del televisore?

Nel caso di abitazione in affitto, il canone andrà pagato tramite la bolletta dell'energia elettrica da parte dell'affittuario che vi ha trasferito la residenza e al quale sono intestate le fatture. Come per la vecchia normativa, la semplice disponibilità di un apparecchio televisivo comporta l'obbligo del pagamento dell'imposta.



Come mi devo comportare se nella mia abitazione di residenza, pur avendo un contratto di fornitura di energia elettrica, non possiedo alcun televisore?

I cittadini sprovvisti di apparecchi televisivi sono esonerati dall'obbligo di pagare il canone se presentano un'autocertificazione allo «sportello abbonamenti tv» (Sat) dell'agenzia delle Entrate. La dichiarazione di non possedere televisori avrà un anno di validità e dovrà essere compilata nei modi che saranno indicati in un prossimo provvedimento del le Entrate.

Il passato. Nel silenzio della norma

La presunzione non è retroattiva

IL QUESITO



In base alle nuove norme sul canone Rai, da quest'anno sarò costretto a pagare questa imposta, che fino allo scorso anno pagava la mia compagna in quanto intestataria del vecchio abbonamento televisivo. Oltre a preoccuparmi che questo cambio nell'intestazione del pagamento avvenga senza problemi presso il fornitore di energia elettrica, mi preoccupa il fatto che l'agenzia delle Entrate abbia preso effettivamente nota del passaggio e non pensi che io sia stato un evasore del canone per gli anni passati.

G.B. - PIENZA

208/2015) che ha previsto per i privati il pagamento del canone Rai direttamente attraverso l'inserimento della voce nelle bollette elettriche, ha sollevato molte perplessità negli utenti-contribuenti, prima tra tutte quella in ordine alla cosiddetta "presunzione di possesso" degli apparecchi televisivi in capo agli intestatari di contratti di fornitura elettrica.

La nuova regola

L'applicazione della nuova disciplina, infatti, si fonda sulla presunzione che tutti gli intestatari di contratti di fornitura di energia elettrica detengano un apparecchio televisivo, tanto che, non a caso, pur a fronte di una diminuzione dell'imposta (da 113 euro a 100 euro), sono comunque previsti forti incrementi degli introiti nelle casse dello Stato rispetto agli anni precedenti.

Questo meccanismo, tuttavia, desta una forte preoccupazione in molti contribuenti, in specie per coloro che, in quanto intestatari di forniture elettriche per uso domestico, inizieranno a versare il canone solo dal 2016.

Il passato

Secondo alcuni osservatori, infatti, costoro potrebbero rischiare di essere tacciati di essere stati evasori d'imposta per gli anni precedenti, con il conseguente obbligo di dover pagare non solo i canoni arretrati (salva comunque l'ordinaria prescrizione di 10 anni) ma anche la conseguente sanzione.

La concretezza di questa preoccupazione è confermata da diversi esponenti delle associazioni di consumatori, i quali riportano che il Governo avrebbe comunque escluso la possibilità di una sanatoria per il passato.

Pertanto, chi per la prima volta comincerà a pagare il canone in bolletta potrebbe temere che l'agenzia delle Entrate interpreti il nuovo versamento come una sorta di autodenuncia per gli anni passati, con conseguente apertura di un accertamento nei confronti dell'utente.

Ci si interroga, allora, se la presunzione di possesso di un apparecchio televisivo possa assumere anche valore "retroattivo" nei confronti del contribuente che inizi da que-

a nuova normativa, introdotta dalla legge di Stabilità per il 2016 (n.

st'anno a corrispondere il canone Rai, imponendogli di comprovare di non aver mai avuto in precedenza un televisore, oppure di averlo comprato solo di recente, per evitare di dover rispondere l'imposta anche per gli anni passati.

Le presunzioni legali

In realtà, da un punto di vista giuridico, le presunzioni che automaticamente permettono di risalire da un fatto noto ad un fatto ignoto sono solo quel-

le "legali", ovverosia quelle previste dal legislatore.

Posto che la nuova normativa sul canone della televisione nulla dice al riguardo, è ragionevolmente possibile escludere, allo stato, che il fatto di aver pagato per la prima volta il canone nel 2016 faccia scattare in automatico la presunzione di aver evaso la stessa imposta per le annualità precedenti, salvo che non sussistano altri elementi, gravi, precisi e concordanti (le co-

siddette "presunzioni semplici"), a carico del contribuente.

Una prova difficile

Si tratta, però, di situazioni di difficile accertamento, che andranno lasciate alla prudente valutazione del giudice, tenendo conto, in ogni caso, che difficilmente lo Stato potrà fornire la prova che, prima del 2016, anno del canone in bolletta, quel contribuente era già in possesso di un televisore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SENTENZA DELLA SETTIMANA

di Marina Castellaneta

Datori risarciti per il ritardo sui voli dei dipendenti

Il datore di lavoro che invia in missione i propri dipendenti, vittime di ritardi aerei, ha diritto al risarcimento del danno subito dai passeggeri. È la Corte di giustizia dell'Unione europea a stabilirlo con la sentenza depositata il 17 febbraio nella causa C-429/14. È la prima volta che i giudici di Lussemburgo riconoscono il diritto al risarcimento non direttamente ai passeggeri, ma ai datori di lavoro che acquistano i biglietti per i dipendenti.

Questi i fatti che hanno portato alla pronuncia della Corte Ue. Il servizio per le inchieste speciali lituano aveva inviato due agenti in missione e acquistato due biglietti di una compagnia aerea. Secondo un copione che vede protagonisti, di frequente, molti passeggeri, per un ritardo aereo nella prima tratta, gli agenti avevano perso la coincidenza ed erano arrivati a destinazione con un ritardo di oltre 14 ore. Il datore di lavoro, ossia il servizio per le inchieste, aveva dovuto versare ai dipendenti indennità giornaliera e contributi sociali supplementari. Di qui la richiesta di risarcimento alla compagnia, che ha opposto un secco no.

Inevitabile, allora, la querelle

giudiziaria con il Tribunale di primo grado di Vilnius, che ha stabilito l'obbligo della compagnia aerea di versare il risarcimento al datore di lavoro (sentenza confermata in appello). La Cassazione, prima di pronunciarsi, ha chiesto agli eurogiudici di chiarire alcune disposizioni della Convenzione di Montreal per l'unificazione delle norme sul trasporto aereo internazionale.

Accertato che il danno provocato dal ritardo aereo rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione perché determinato dal vettore, la Corte è passata a verificare se sia possibile, per un soggetto diverso da quello direttamente colpito dal ritardo, ottenere il risarcimento del danno. La Convenzione - osservano gli eurogiudici - non stabilisce in modo espresso la responsabilità del vettore nei confronti del datore di lavoro ma, al tempo stesso, non limita la nozione di danno unicamente a quello che viene subito dai passeggeri.

Non solo. La Convenzione è chiara nell'individuare, tra i propri obiettivi, la tutela degli utenti del trasporto aereo internazionale. Pertanto, utilizzando il

termine "utente" piuttosto che "passeggero", si manifesta l'intento di non limitare la tutela solo a chi si trova a bordo, con una estensione alle persone che non vengono trasportate.

Questa interpretazione spiana la strada all'azione di risarcimento dei datori di lavoro che concludono un contratto di trasporto con il vettore aereo per far viaggiare i propri dipendenti. Con un limite, però, perché per la Corte Ue l'importo del risarcimento che il datore può pretendere non deve superare quello ottenuto «moltiplicando il limite fissato dall'articolo 22, paragrafo 1 della Convenzione di Montreal per il numero di passeggeri trasportati in forza del contratto concluso tra tale persona» e i vettori aerei interessati. Ciò vuol dire che, proprio per assicurare il giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, il risarcimento è limitato all'importo stabilito dalla Convenzione, seppure moltiplicato per il numero di passeggeri che subiscono in prima persona il danno per il ritardo del vettore, senza così superare il cumulo di tutti i risarcimenti che potrebbero essere corrisposti a seguito dell'azione dei singoli passeggeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999... e segnatamente i suoi articoli 19, 22 e 29, deve essere interpretata nel senso che un vettore aereo che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con un datore di lavoro di persone trasportate in qualità di passeggeri, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è responsabile, nei confronti di tale datore di lavoro, del danno derivante dal ritardo dei voli effettuati dai dipendenti di quest'ultimo in esecuzione di tale contratto e attinente alle spese supplementari sostenute dal suddetto datore di lavoro... [ai] vettori aerei viene garantito che la loro responsabilità non possa essere impegnata oltre il limite "per passeggero" fissato da detta disposizione, in quanto... il risarcimento accordato a tali persone non può, in nessun caso, superare il cumulo di tutti i risarcimenti che potrebbero essere concessi a tutti i passeggeri interessati, qualora questi ultimi agissero individualmente.